

STATUTO

FRAGILEFORTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUBBIO PG VIA BENEDETTO
CROCE SNC

Numero REA: PG - 279317

Codice fiscale: 03298790548

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Statuto della Società cooperativa sociale	Allegato B'
"FRAGILEFORTE Società cooperativa sociale"	Reg. 79.794
con sede sociale in Gubbio.	Rece. 24.967
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata	
"FRAGILEFORTE Società cooperativa sociale".	
La Cooperativa ha sede nel Comune di Gubbio all'indirizzo ri-	
sultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il regi-	
stro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle dispo-	
sizioni di attuazione del codice civile.	
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentan-	
za), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-	
mune sopra indicato, spetta invece ai soci decidere l'isti-	
tuzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il tra-	
sferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indi-	
cato.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2062 e potrà es-	
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
1	

SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge		
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire		
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e		
all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi		
lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:		
a. la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ai		
sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91;		
b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigia-		
nali, commerciali, industriali, o di servizi finalizzate		
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui		
all'art. 4 della legge 381/91.		
La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale		
a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi so-		
cio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento		
al lavoro di soggetti svantaggiati, attraverso una progetta-		
zione individuale mirata che porti a soddisfare non solo le		
esigenze assistenziali ma anche il mantenimento ed il poten-		
ziamento di competenze e capacità atte al reinserimento lavo-		
rativo dei soggetti a vario titolo assistiti.		
Inoltre si ritiene indispensabile ampliare i settori di atti-		
vità della cooperativa, per garantire a tutti i soci una va-		
lida occupazione.		
Nell'ipotesi che la cooperativa operi svolgendo contempora-		
2		

	neamente attività inquadrabili al gruppo di cui alle lettere	
	a) e b), ai soli fini di una corretta applicazione delle age-	
	volazioni di cui possono godere le attività del gruppo b),	
	dovrà essere tenuta contabilmente separata la gestione dei	
	due tipi di attività.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	3	

	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica, così come definita al-	
	l'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei	
	soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come og-	
	getto:	
	a) Attività di tipo A:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strut-	
	ture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	4	

	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro la quale opera al fine di renderla più consape-	
	vole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di per-	
	sone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- interventi e prestazioni sanitarie.	
	b) Attività di tipo B finalizzate all'inserimento e rein-	
	serimento lavorativo di soggetti svantaggiati:	
	a) la gestione di ostelli per la gioventù, nonché la rea-	
	lizzazione di iniziative per il tempo libero, la cultura.	
	b) la gestione di strutture ricettive e di ristorazione	
	alberghiere ed extralberghiere;	
	c) l'organizzazione di convegni, manifestazioni, congres-	
	si, meetings, spettacoli, mostre, fiere.	
	d) la gestione di bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie	
	e mense;	
	e) l'attività di formazione, ricerca e consulenza, con	
	stages formativi presso le strutture della cooperativa o in	
	rete con altri soggetti imprenditoriali ed istituzioni locali;	
	f) l'esecuzione di servizi di pulizia civili ed industria-	
	li, presso Enti Pubblici e privati,	
	g) la manutenzione del verde e dei giardini;	
	h) la gestione di parcheggi e di aree simili, sia private	
	5	

	che pubbliche;	
	i) la gestione di impianti sportivi;	
	j) la gestione di aziende agricole ed in particolare di a-	
	gricoltura sociale;	
	k) il commercio di prodotti alimentari;	
	l) la promozione culturale del territorio;	
	m) la progettazione ambientale;	
	n) la cura e la manutenzione del territorio;	
	o) la gestione di servizi cimiteriali.	
	La Cooperativa nei limiti e secondo le modalità previste dal	
	D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017 e relativi provvedimenti di at-	
	tuazione, potrà svolgere qualunque altra attività ulteriore e	
	distinta rispetto alle attività sopraelencate, nonchè potrà	
	compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la co-	
	stituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrati-	
	ve; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti	
	finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a sco-	
	po di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti fi-	
	nanziari non partecipativi ed assumere partecipazioni in al-	
	6	

	tre imprese a scopo di stabile investimento e non di colloca-	
	mento sul mercato, specie se svolge attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale, con esclusione asso-	
	luta di svolgere attività di assunzione di partecipazione ri-	
	servata dalla legge a cooperative in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi o elenchi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa potrà effettuare la raccolta fondi ai sensi	
	dell'art. 7 del D.Lgs. n.112/2017 anche in forma organizzata	
	e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di mo-	
	dico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i	
	volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con	
	Decreto del Ministero e delle Politiche Sociali.	
	La Cooperativa potrà effettuare la raccolta di capitali ai	
	sensi dell'art. 18, comma 8, del D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017.	
	La Cooperativa potrà partecipare alle attività di programma-	
	zione, progettazione e convenzionamento con la Pubblica Ammi-	
	7	

nistrazione, nel rispetto delle norme di legge.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
Art. 5 (Soci ordinari)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge	
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
1) <u>soci lavoratori</u> dell'attività socio-sanitaria ed educativa	
(di tipo A) vale a dire persone fisiche che per professio-	
ne, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-	
zione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto	
della cooperativa, possono partecipare direttamente all'atti-	
vità della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo	
sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
al medesimo.	
2) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (ti-	
po B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudi-	
ne e specializzazione possono partecipare direttamente ai la-	
8	

	vorì della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa	
	per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in pos-	
	sesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica, nonché capacità profes-	
	sionale atta alle mansioni da svolgere, anche e soprattutto	
	in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantag-	
	giati;	
	3) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	4) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei se-	
	guenti requisiti:	
	a. offrano garanzie di onestà e moralità e accettino gli	
	scopi e le finalità della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative socia-	
	li.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	9	

Art. 6 (Categoria speciale di soci)		
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui ai punti 1) 2) e 3) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro for-	
	mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento in	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di	
	Amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	10	

	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	11	

	dall'art. 23, anche in misura inferiore ai soci cooperatori,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emis-	
	sione di strumenti finanziari.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazioni di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa	
	12	

	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'art. 43 del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle perso-	
	ne fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-	
	guenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-	
	dica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-	
	dente art. 5.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	13	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00).	
	Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno 41 azioni	
	del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Coo-	
	perativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con let-	
	tera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente,	
	le indicazioni previste nel precedente art. 8. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per il totale delle azioni	
	detenute dal socio.	
	14	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	15	

	I soci, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 5, i-	
	noltre:	
	- concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando al-	
	la formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a par-	
	tecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed al-	
	le decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività della Cooperativa a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in	
	Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici	
	scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché	
	di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese con-	
	correnti. In deroga al presente punto, l'Organo amministrati-	
	vo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia	
	del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio	
	16	

	allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi,	
	nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha	
	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-	
	minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del con-	
	siglio di amministrazione ed il libro delle deliberazioni del	
	comitato esecutivo, se esiste.	
	L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, e-	
	ventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni	
	contratte con la cooperativa.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	17	

	cio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccoman-	
	data, con l'indicazione delle generalità del socio recedente	
	e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimen-	
	to. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una de-	
	liberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua	
	conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Cooperativa	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della Cooperativa.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può atti-	
	vare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 43.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	18	

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
domanda.	
Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il re-	
cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-	
strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento	
di accoglimento della domanda.	
Il recesso non può essere parziale.	
Art. 14 (Esclusione)	
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
del socio:	
a - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
chiesti per l'ammissione;	
b - che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
c - che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme do-	
vute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;	
19	

	d - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo;	
	e - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	f - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'articolo 9, senza la prevista autoriz-	
	zazione dell'Organo amministrativo;	
	h - che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori della Cooperativa. In tal caso, quando ricorrono	
	particolari esigenze interne, l'Organo amministrativo può de-	
	rogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite mas-	
	simo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i - che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rap-	
	porto di lavoro con la Cooperativa;	
	j - che non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di inter-	
	ruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento in-	
	terno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od even-	
	tualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	20	

	k - che danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa o	
	fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	l - che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	di attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.	
	43, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai	
	sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 8 D.Lgs.	
	112/2017, può entro il termine di decadenza di 15 giorni dal-	
	la comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di	
	Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento, che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fi-	
	ne appositamente convocata nei successivi 30 giorni.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 27	
	lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	21	

	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'artico-	
	lo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli inte-	
	ressi legali, può essere corrisposta in più rate entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della azioni	
	effettivamente versate ed eventualmente rivalutata, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	22	

	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclu-	
	si per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) e),	
	g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimbor-	
	so delle azioni, dal sovrapprezzo, dal pagamento della pre-	
	stazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codi-	
	ce Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	23	

	la Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 (Requisiti)	
	Ai sensi dell'art. 2 Legge n. 381/1991, possono essere ammes-	
	si come soci volontari coloro che intendono prestare gratui-	
	tamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa	
	per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle azioni che intendono sottoscrivere; in misura	
	comunque non inferiore ad una azione di Euro 25,00 né supe-	
	riore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci coo-	
	peratori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la Cooperativa.	
	24	

	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi)	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	25	

	Art. 21 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) cia-	
	scuna (max Euro 500,00).	
	Ogni socio deve sottoscrivere almeno 20 azioni da Euro 100,00	
	(cento/00).	
	Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	26	

	Art. 24 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabi-	
	lire:	
	- l'importo complessivo dell'emissione;	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	- il termine minimo di durata del conferimento;	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori	
	non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	27	

	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	28	

	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	26.4 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci durante la vita della cooperativa, né al-	
	l'atto del suo scioglimento.	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	29	

	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	
	L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	30	

32 di 51

	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) Approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017:	
	c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presiden-	
	te del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto de-	
	putato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità	
	previste dalla legge;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revi-	
	sione legale dei conti;	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sen-	
	si dell'articolo 28 del presente statuto;	
	h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 della Legge 142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei Sindaci;	
	32	

	k)	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
		competenza dalla legge e dal presente statuto.
		Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
	1)	le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo
		scioglimento della Cooperativa;
	2)	la nomina dei liquidatori e la determinazione dei rela-
		tivi poteri;
	3)	le altre materie indicate dalla legge.
		Art. 31 (Convocazione dell'Assemblea)
		L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazio-
		ne, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la
		data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che
		deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-
		ma. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può
		anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la
		sede sociale, purché in Italia.
		L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera
		raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno
		otto giorni prima dell'adunanza.
		In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante
		comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-
		nica, pec, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizio-
		ne che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento alme-
		no otto giorni dell'Assemblea.
		L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-
		33

		dicati al precedente articolo 27.
		L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-
		ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve
		essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richie-
		sta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rap-
		presentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.
		In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,
		l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano
		presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
		la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,
		se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi
		alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
		sufficientemente informato.
		Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)
		In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-
		dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o
		rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-
		to al voto.
		In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che
		straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-
		mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al
		voto.
		L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti
		o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del
		giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-
		34

	mo comma del successivo articolo 33.	
	Art. 33 (Voto ed intervento)	
	Al sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un	
	solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 24.	
	Ai soci persone giuridiche è possibile attribuire più voti,	
	ma non oltre 5 (cinque), in relazione all'ammontare delle a-	
	zioni oppure al numero dei loro membri, in conformità con i	
	criteri stabiliti in apposito regolamento.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	35	

	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, il ricorso ad altra metodologia di voto,	
	sempre consentita dalla legge, sarà deliberata dall'Assemblea	
	36	

	se richiesta da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci pre-	
	senti.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero va-	
	riabile di Consiglieri da 3 (tre) a 9 (nove) ed il loro nume-	
	ro sarà determinato dall'assemblea, di volta in volta, prima	
	dell'elezione.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presi-	
	dente ed il vicepresidente.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministra-	
	tori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	37	

	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Non possono assumere la carica di presidente i rappresentanti	
	di società costituite da un unico socio persona fisica, di	
	amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'in-	
	capacità ad esercitare uffici direttivi.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di sog-	
	getti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma,	
	è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità ed	
	indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,	
	alternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di amministrazione o di controllo ovvero com-	
	piti direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della	
	cooperativa;	
	38	

	c) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro	
	o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-	
	moniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Art. 37 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministra-	
	zione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	39	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla forma-	
	zione e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	40	

	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-	
	pire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazio-	
	ne degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la ne-	
	cessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qua-	
	41	

		lora quest'ultimo non sia nominato.
		Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati
		dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
		l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;
		gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli
		in carica all'atto della loro nomina.
		In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
		l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sin-
		dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli
		atti di ordinaria amministrazione.
		In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di
		Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in
		carica fino alla sua sostituzione.
		Art. 39 (Compensi agli Amministratori)
		Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-
		nistratori.
		Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindaca-
		le, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singo-
		li Amministratori investiti di particolari cariche.
		L'assemblea può determinare un importo complessivo per la re-
		munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-
		stiti di particolari cariche.
		Art. 40 (Rappresentanza)
		Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-
		sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
		42

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comun-	
	que nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effe-	
	tivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in	
	possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	43	

	blea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea	
	anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso	
	esso deve essere integralmente composto di revisori legali i-	
	scritti nell'apposito registro.	
	Art. 42 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Colle-	
	gio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercita-	
	ta da un revisore legale dei conti o da una società di revi-	
	sione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-	
	la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pa-	
	ri a tre esercizi.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	44	

	zioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determi-	
	nazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artico-	
	li 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	45	

	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, primo comma, D.Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, secondo com-	
	ma, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termi-	
	ne possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	46	

	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci	
	47	

	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie di cui al precedente	
	art. 32.3.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	Art. 48 (Divieti)	
	In ragione della qualità di Cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, che la Cooperativa intende assumere e mantenere, la stes-	
	sa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	48	

Art. 49 (Rinvio)

F.TO: CHIARA BIAGIOTTI;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

51 di 51